



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AUSIELLO	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAIORCA	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LO MUNDO	EDITH	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 728/2018
depositato il 04/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 237/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NOVARA
contro:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

contro:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

contro:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

contro:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 728/2018

UDIENZA DEL

22/03/2021 ore 09:00

N°

332 / 21

PRONUNCIATA IL:

22.3.2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13.5.2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Ermanno Costa)



(segue)

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400101 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400101 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400101 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400105 IRPEF-ADD.REG. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400105 IRPEF-ADD.COM. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010400105 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402084/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402084/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402084/2015 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402086/2015 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402086/2015 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010402086/2015 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403836 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403836 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403836 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403837 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403837 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403837 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403838 IRPEF-ADD.REG. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403838 IRPEF-ADD.COM. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010403838 IRPEF-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020400100 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020400100 IRAP 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020402080/2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U020403835 IRAP 2011

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 728/2018

UDIENZA DEL

22/03/2021 ore 09:00



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- ◆ **L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara appellante** chiede che vengano accolte le per l'attività di rappresentanza tributaria, seguenti **"CONCLUSIONI**

Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata nella parte sfavorevole all'Ufficio e confermare la legittimità degli avvisi di accertamento emessi con ogni consequenziale effetto, ivi incluso quello della condanna delle parti appellate alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si quantificano con separata nota."

(Valore della lite € 68.007,00 – Totale nota spese € 12.847,80)

- ◆ **La parte privata contribuente - la società "**

" & C." – titolare di impianti di autolavaggio - e dei soci signori
" , " " e " - appellata

controdeduce e **"CHIEDE**

che codesta On.le Commissione voglia **rigettare** l'appello dell'Agenzia **confermare** la sentenza di primo grado **condannare** l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio, ex art. 15 DL 546/92, applicando i parametri del DM 140/2012 e pertanto una tariffa dal 1% al 5% del valore della pratica per l'attività di rappresentanza tributaria, dal 1% al 5% del valore della pratica per l'attività di consulenza tributaria e dal 1% al 5% del valore della pratica per l'attività di assistenza tributaria, **con distrazione delle spese a favore del difensore.**"

Il valore della lite:

- Anno 2010 / società euro 387; euro 6.132; euro 5.943.
- Anno 2011 / società euro 679; euro 1.855; euro 1.753;
euro 4.095.
- Anno 2012 / società euro 2.812; euro 11.192; euro 10.262.

- ◆ **L'Agenzia delle Entrate appellante**, con istanza di trattazione, **CHIEDE**
 - che la controversia sia posta in trattazione con riferimento alla posizione della società e dei soci l , e in relazione agli accertamenti relativi alle annualità 2010 e 2011;



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

- che sia stralciata la posizione della società e dei soci , relativamente agli accertamenti sull'annualità d'imposta 2012, con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n.546-1992 e dell'art. 6 del D.L. n. 119-2018."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli anni d'imposta ancora oggetto della controversia del presente giudizio sono il 2010 e 2011, dopo la comunicazione dell'ufficio appellante dell'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 degli accertamenti sull'altro anno d'imposta 2012 a seguito della presentazione da parte dei ricorrenti della domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018. Trattasi dell'appello proposto nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Novara - Sezione 1 - n. 237/2017 del 16 novembre 2017 depositata in data 15 dicembre 2017 che *"accolto parzialmente i ricorsi, rideterminando il reddito di impresa ai fini IRAP della società ricorrente in misura corrispondente a quote di ammortamento pari all'applicazione del coefficiente del 15% (quindici%). Con ogni conseguente determinazione dei redditi dei singoli soci e degli accessori di legge. Conferma nel resto gli atti impugnati."*

La sentenza impugnata.

"Passando al merito dei ricorsi, con riferimento alla quota di ammortamento degli impianti di autolavaggio, occorre premettere che tale quota indica la percentuale di deprezzamento di un bene per la perdita i valore determinata dall'uso e dal trascorrere del tempo, sia in ragione dell'usura che del rischio generico e specifico connesso al suo utilizzo.

Essendo senz'altro corretto l'inquadramento prospettato dalle parti in ordine all'utilizzo della categoria "residuale" (altre attività) delle tabelle Ministeriali DM 31.12.1998, ritiene la Commissione, a fronte della evidente impossibilità di ricondurre l'impianto di autolavaggio alle singole specifiche voci descrittive dei beni strumentali riportate in tabella, che lo sforzo interpretativo deve essere basato sulla disomogeneità dell'autoavaggio quale categoria strumentale, con la conseguente possibilità di applicazione dei coefficienti previsti per i vari beni costituenti l'impianto.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

Orbene non pare convincente la soluzione proposta dall'Ufficio che riconduce l'impianto di autolavaggio agli impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc..'

Invero il processo di lavaggio dei veicoli attraverso gli impianti gestiti dalla società ricorrente non comporta alcun meccanismo di sollevamento, carico e scarico, ovvero pesatura (categoria strumentale poca esposta per struttura e funzionamento operativa a forte usura o elevati rischi, tanto da giustificare una percentuale bassa pari al 7,5%).

Piuttosto l'impianto di autolavaggio, nella sua complessità strutturale ed operativa, consente anche in un sistema di trattamento di acque mediante utilizzo di sostanze (additivi, shampoo) assimilabili a reagenti chimici, tanto che, in punto di usura e rischi da uso, appare assimilabile proprio a tale voce descrittiva invocata dai ricorrenti ("impianti destinati al trattamento e depurazione delle acque, fumi nocivi ecc. mediante impiego di reagenti chimici"), e non piuttosto a quella del tutto eterogenea applicata dall'Ufficio.

In ogni caso, per quelle parti dell'impianto di autolavaggio ritiene comunque non compatibili con tale voce, deve inevitabilmente farsi riferimento – in mancanza di tipologia assimilabile – a quella generale "macchinari, apparecchi e attrezzature varie", ove è prevista l'analoga percentuale del 15%.

Né appare conferente sul piano della ritenuta gravidanza logica il richiamo al ciclo di vita utile dell'impianto di lavaggio a soli 7 anni (coefficiente 15%).

A seguire tale ragionamento non si comprenderebbe come mai per le autovetture e motocicli il ciclo di vita dovrebbe essere pari a soli quattro anni, essendo specifica l'assegnazione per tali beni della aliquota del 25%.

Del resto per i frigoriferi, per l'impianto di condizionamento e il distributore automatico la percentuale è del 15%, laddove è del tutto ragionevole supporre che il ciclo di vita utile per tali beni sia ben maggiore di sette anni.

Ne discende che la quota di ammortamento applicabile per gli impianti di autolavaggio ai fini della quantificazione dell'IRAP dovuta dalla società n.c. va fissata in misura del 15%, con ogni conseguente rideterminazione anche ai fini della ricostruzione dei redditi dei singoli soci."

L'Ufficio appellante.

L'assunto dei primi giudici non è condiviso dall'Agenzia delle Entrate.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

L'iter logico seguito dall'Ufficio e non compreso dalla CTP può essere così riassumersi:

- Ferma l'assenza di una categoria specifica per l'attività di autolavaggio e la necessità di inquadrare l'attività nella categoria residuale "altre attività" indicata nel D.M. 31.12.1988;
- Esaminato il cespite e constatata, come tra l'altro affermato anche dalla CTP. "l'evidente impossibilità di ricondurre l'impianto di autolavaggio alle specifiche voci descrittive dei beni strumentali riportati in tabella"
- Preso atto dell'assenza all'interno della categoria "altre attività" della voce "impianti generici" presente invece altre categorie con coefficiente di ammortamento del 7,5%;

per analogia e coerenza con il complessivo quadro normativo si è ritenuto corretto il coefficiente di ammortamento del 7,5% previsto per "impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc." da intendersi quale voce residuale e generale della categoria "altre attività".

La voce individuata dall'Ufficio appare ben più eterogenea di quanto sostiene controparte e sicuramente più ampia rivendicata dalla stessa, nella quale risulta determinante l'impiego di reagenti chimici intesi nell'ambito di sistemi di depurazione e di trattamento delle acque, non degli autolavaggi. Una parte minima dell'impianto di autolavaggio è costituita da quella di trattamento e di depurazione delle acque, per cui pare eccessivo estendere a tutto l'impianto il coefficiente del 15% invocato.

La categoria richiamata dai giudici provinciali comprende vari beni tra i quali "frigoriferi", "impianti di condizionamento e distributori automatici" che si caratterizzano per la loro accessorietà ed economicità da cui deriva una precoce obsolescenza e quindi un coefficiente di ammortamento più elevato.

Appare francamente irrealistico ammettere un ciclo di vita utile dell'impianto di autolavaggio di soli 7 anni (coefficiente 15%), anche in considerazione dell'ingente costo dello stesso e quindi equiparandolo a un frigorifero o ad un impianto di condizionamento.

Del resto, che la deduzione operata dalla società sia non solo fiscalmente illegittima ma anche economicamente inspiegabile emerge dalla banale lettura del bilancio del periodo 2010, laodove a fronte di ricavi pari ad € 127.793,00 risultano ammortamenti per € 103.477,00, incidenti addirittura per l'81% sul



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

totale dei componenti positivi, secondo una percentuale inverosimile anche per un'impresa in Fase di rilancio e pertanto impegnata in gravosi investimenti produttivi.

DECISIONE

La Commissione ritiene non meritevole d'accoglimento l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara e, per l'effetto, in totale conferma della decisione impugnata, dichiara deducibili le quote di ammortamento relativamente agli impianti di autolavaggio spese dalla società appellata quali componenti negativi di reddito d'impresa degli anni d'imposta 2010 e 2011 ai fini e sul reddito di partecipazione dei soci ai fini IRPEF a spese compensate anche per questo grado di giudizio considerata la natura meramente valutativa e interpretativa della materia trattata.

La quota di ammortamento di un bene strumentale indica la percentuale di deprezzamento del suo valore determinato dall'uso, dall'obsolescenza tecnologica, dal trascorrere del tempo, appunto anche in ragione dell'usura che del rischio generico e specifico connesso al suo sfruttamento.

Il collegio, in ordine all'utilizzo della categoria residuale "altre attività" delle tabelle ministeriali DM 31 dicembre 1998, considerata il palese impedimento di allocare l'impianto di autolavaggio nella voce più pertinente tra quelle elencate dei cespiti in tabella è del parere che l'impegno interpretativo deve considerare anche la disomogeneità/unicità/esclusività dell'autolavaggio quale bene non riconducibile ad alcuna categoria preordinata, con la conseguente impossibilità di applicazione dei coefficienti previsti per i vari componenti costituenti la complessità del macchinario.

Quindi anche questo giudice non condividere la tesi dell'ufficio che inserisce l'impianto di autolavaggio nella categoria "Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc."

Tra le fasi operative dei macchinari sociali che realizzano il lavaggio degli automezzi non si annoverano certamente sollevamento, carico e scarico, pesatura, operazioni quest'ultime che giustificano l'adozione di una percentuale contenuta di ammortamento (7,5%) per la modesta usura e contenuti rischi di danneggiamento.



R.G.A. 728/18

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI**

In punto di usura e rischi di uso dell'impianto di autolavaggio nella sua complessità strutturale ed operativa include anche un sistema di trattamento delle acque addizionate a reagenti chimici, quali additivi e shampoo, che pare ricondurre l'impianto a quegli "impianti destinati al trattamento e depurazione delle acque, fumi nocivi ecc. mediante impiego di reagenti chimici", e non quella inconferente applicata dall'ufficio accertatore.

Il collegio ritiene doversi far riferimento, in mancanza di categoria assimilabile, a quella di "macchinari e attrezzature varie", ove è prevista l'analoga percentuale del 15%.

Per queste considerazioni si ritiene che la quota di ammortamento applicabile per l'impianto di autolavaggio ai fini della determinazione dell'IRAP dovuta dalla società appellata vada determinata nell'ammontare de 15% del costo storico del cespite ammortizzabile.

Quanto poi alle considerazioni finali dell'appellante sui dati di bilancio, ancorché suggestive in termini meramente numerici, devono essere valutate irrilevanti e non pertinenti e come tali da essere disattese perché nulla hanno a che fare con la natura merceologica del cespite considerato ed in particolare del suo coefficiente di ammortamento sia per quanto afferisce la durata economica, efficienza d'uso, obsolescenza tecnologica, usura/danneggiamenti strutturale e della componentistica/accessori.

P.Q.M.

conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Torino nella Sez. 6 della CTR, il 22 marzo 2021

IL RELATORE

IL PRESIDENTE